

Delibera n° 190

Estratto del processo verbale della seduta del

10 febbraio 2017

oggetto:

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ARTICOLAZIONE, LE MODALITÀ E I TERMINI DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI, LE MODALITÀ DI TENUTA E DI AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO MEDESIMO, LE MODALITÀ DI SORTEGGIO E LE CAUSE DI ESCLUSIONE, NONCHÉ LE CAUSE DI CANCELLAZIONE E SOSPENSIONE DALL'ELENCO, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 26, COMMI 3 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE 17 LUGLIO 2015, N. 18 (LA DISCIPLINA DELLA FINANZA LOCALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, NONCHÉ MODIFICHE A DISPOSIZIONI DELLE LEGGI REGIONALI 19/2013, 9/2009 E 26/2014 CONCERNENTI GLI ENTI LOCALI). SCHEMI DI ACCORDO RELATIVI ALLE MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI AI FINI DELL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 17 LUGLIO 2015, N. 18. APPROVAZIONE DEFINITIVA.

Debora SERRACCHIANI	Presidente	presente
Sergio BOLZONELLO	Vice Presidente	presente
Loredana PANARITI	Assessore	presente
Paolo PANONTIN	Assessore	assente
Francesco PERONI	Assessore	presente
Mariagrazia SANTORO	Assessore	presente
Cristiano SHAURLI	Assessore	presente
Maria Sandra TELESCA	Assessore	presente
Gianni TORRENTI	Assessore	presente
Sara VITO	Assessore	presente

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

VISTA la legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), che al titolo III, capo II (artt. 24-29) contiene disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali;

CONSIDERATO che tali disposizioni innovano, in particolare, le modalità di scelta e di nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria e necessitano di una disciplina attuativa;

VISTA la deliberazione n. 2440 del 4 dicembre 2015, con la quale è stato approvato il cronoprogramma degli adempimenti attuativi che riguardano:

- a) la stipula di un accordo con gli ordini professionali competenti e l'Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali del Friuli Venezia Giulia (Ancrel);
- b) l'adozione del regolamento regionale per l'istituzione dell'elenco regionale;
- c) la definizione dei compensi dei revisori.

RILEVATO che a tali fini, come previsto dalla legge regionale n. 18/2015, sono stati ampiamente coinvolti gli ordini professionali competenti e l'Ancrel per la formulazione di proposte e suggerimenti;

VISTA la deliberazione n. 1091 del 17 giugno 2016, con la quale sono state approvate le linee guida di attuazione della disciplina regionale in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali;

PRESO ATTO dei pareri e delle osservazioni pervenuti dalle Direzioni centrali chiamate ad esprimersi, in sede di diramazione, sulla proposta di Regolamento concernente l'articolazione, le modalità di iscrizione e di tenuta dell'elenco medesimo, nonché la bozza di Accordo relativo alle modalità di attribuzione dei crediti formativi, ai sensi della circolare 1/2015 del Segretariato generale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2532 del 23 dicembre 2016 con la quale sono stati approvati, in via preliminare, il Regolamento regionale concernente l'articolazione, le modalità di iscrizione e di tenuta dell'elenco medesimo, nonché la bozza di Accordo relativo alle modalità di attribuzione dei crediti formativi;

CONSIDERATI gli esiti degli incontri con il Ministero dell'Interno e il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, durante i quali sono stati affrontati alcuni aspetti riguardanti sia l'istituzione dell'elenco regionale che il riconoscimento dei crediti formativi in relazione alla formazione svolta in Friuli Venezia Giulia e sono state concordate alcune modalità per il riconoscimento reciproco dei crediti formativi;

TENUTO CONTO, in particolare, di quanto concordato durante l'incontro del 29 dicembre 2016 circa la predisposizione di due separati Accordi: un Accordo generale da stipularsi con il Ministero dell'interno e il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili e un Accordo da stipularsi con gli Ordini territoriali del Friuli Venezia Giulia e l'Ancrel;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera d) della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12, nella seduta del 25 gennaio 2017 il Consiglio delle Autonomie locali ha espresso parere favorevole sulla deliberazione preliminare n. 2532 del 23 dicembre 2016, nonché sulla documentazione che recepisce alcune modifiche intervenute successivamente alla deliberazione preliminare e concordate con il Ministero dell'Interno e il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli Esperti contabili, nonché con gli Ordini territoriali e l'Ancrel;

VISTO l'estratto verbale e i relativi allegati della seduta del 25 gennaio 2017 del Consiglio delle Autonomie locali dal quale emergono, rispetto ai documenti approvati in via preliminare dalla Giunta regionale, le modifiche apportate agli schemi di Accordo concernenti le modalità di attribuzione dei crediti formativi e al Regolamento concernente l'articolazione, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, le modalità di tenuta e

di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco;

CONSIDERATO di trasmettere, per opportuna conoscenza, al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'Accordo, di cui all'Allegato A), per una condivisione e presa d'atto delle modalità di attribuzione dei crediti formativi ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale per gli iscritti al registro dei revisori legali;

RITENUTO, qualora se ne ravvisi la necessità, di sottoscrivere un Accordo anche tra la Regione e il Ministero dell'Economie e delle Finanze per l'eventuale definizione di aspetti collegati alle modalità di attribuzione dei crediti formativi ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale per gli iscritti al registro dei revisori legali;

RITENUTO di individuare, quale soggetto sottoscrittore per la Regione degli Accordi sopra richiamati, il Direttore centrale competente in materia di autonomie locali;

RILEVATO che l'articolo 10, comma 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 <<Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019>>, ha precisato che il Regolamento regionale di cui all'articolo 26, comma 3, definisce, in particolare, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale e le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione dal sorteggio, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco regionale;

RITENUTO di accogliere le modifiche proposte e, conseguentemente, di approvare in via definitiva i documenti aggiornati secondo le indicazioni proposte e allegati alla presente deliberazione;

VISTO lo Statuto speciale di autonomia;

Su proposta dell'Assessore alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, comparto unico, sistemi informativi, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile;

la Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. Di approvare in via definitiva per le motivazioni espresse in premessa:
 - lo schema di Accordo generale che sarà successivamente stipulato tra il Ministero dell'Interno, la Regione e il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, di cui all'Allegato A) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per la condivisione e presa d'atto delle modalità per l'attribuzione dei crediti formativi, così come disciplinate nel Regolamento regionale allegato alla presente deliberazione;
 - il Regolamento regionale concernente l'articolazione, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco in attuazione dell'articolo 26, commi 3 e 4 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, di cui all'Allegato B) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 - lo schema di Accordo che sarà successivamente stipulato tra la Regione, i quattro Ordini territoriali e l'Ancrel, di cui all'Allegato C) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di autorizzare il Direttore centrale competente in materia di autonomie locali alla sottoscrizione dei documenti di cui all'Allegato A) e all'Allegato C).

3. Di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per opportuna conoscenza l'Accordo di cui all'Allegato A), per una condivisione e presa d'atto delle modalità di attribuzione dei crediti formativi ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale per gli iscritti al registro dei revisori legali.
4. Di autorizzare il Direttore centrale competente in materia di autonomie locali alla sottoscrizione qualora se ne ravvisi la necessità, di un Accordo anche tra la Regione e il Ministero dell'Economie e delle Finanze per l'eventuale definizione di aspetti collegati alle modalità di attribuzione dei crediti formativi ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale per gli iscritti al registro dei revisori legali.
5. Di dare esecuzione al Regolamento di cui all'Allegato B) della presente deliberazione con Decreto del Presidente della Regione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

SCHEMA DI ACCORDO GENERALE

MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA – DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E
COORDINAMENTO DELLE RIFORME**

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Relativo alle modalità di attribuzione dei crediti formativi ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale ai sensi della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18

Vista la legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, riguardante la disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, la quale al titolo III, capo II (articoli da 24 a 29), contiene le disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali e, in particolare, quelle riguardanti le modalità di scelta e di nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2440 del 4 dicembre 2015, con la quale è stato approvato il cronoprogramma degli adempimenti attuativi della disciplina regionale in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali;

Vista, altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 1091 del 17 giugno 2016, avente ad oggetto le linee guida di attuazione della disciplina regionale in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali, tra le quali anche quella riguardante la formazione, quale requisito per l'attribuzione dei crediti formativi, ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali;

Preso atto degli esiti dell'incontro tenutosi in data 2 agosto 2016 tra i rappresentanti del Ministero dell'Interno e della Regione Friuli Venezia Giulia, durante il quale sono stati affrontati alcuni aspetti riguardanti sia l'istituzione dell'elenco regionale che l'attribuzione dei crediti formativi in relazione alla formazione svolta in Friuli Venezia Giulia;

Atteso che, in un'ottica di leale collaborazione tra lo Stato e la Regione e a seguito degli esiti dell'incontro tenutosi in data 29 dicembre 2016 tra i rappresentanti del Ministero dell'Interno, del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Regione Friuli Venezia Giulia, si è concordato sull'opportunità di addivenire alla sottoscrizione del presente Accordo, con il quale vengono definite le modalità di attribuzione dei crediti formativi ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale;

Dato atto che l'Amministrazione regionale darà attuazione anche alle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5, della legge regionale n. 18/2015, mediante la sottoscrizione di un accordo tra la Regione Friuli Venezia Giulia, l'Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali (di seguito Ancrel) del Friuli Venezia Giulia e gli Ordini professionali competenti concernente le modalità di attribuzione dei crediti formativi in relazione alla formazione svolta in Regione ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale;

si concorda quanto segue

1. Programma formativo

La formazione professionale continua è riconosciuta quale attività obbligatoria di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche sulle materie oggetto di

esercizio dell'attività professionale per gli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Il suo svolgimento è uno dei presupposti per la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale; è svolta nell'interesse dei destinatari della prestazione professionale degli iscritti all'albo e a garanzia dell'interesse pubblico; è volta ad assicurare e garantire che gli iscritti all'albo mantengano, approfondiscano ed estendano la propria competenza tecnica e professionale.

Il programma di formazione, in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti locali, è definito, con cadenza almeno annuale, dalla Regione d'intesa con gli Ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili territoriali (di seguito Ordini).

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (di seguito Consiglio Nazionale), al fine del riconoscimento dei crediti formativi riferiti ai corsi realizzati dagli Ordini, acquisisce dagli stessi i programmi di formazione dei corsi.

I soggetti interessati condividono un elenco degli eventi accreditati con indicazione, per ciascun evento, di titolo, data e numero di crediti formativi professionali (CFP).

Nel caso di eventi programmati con modalità di e-learning, coerenti anche con quanto disposto nelle norme di attuazione sull'applicazione delle tecnologie di e-learning alle attività formative ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. b), del Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale, l'Ordine territoriale, individuato quale coordinatore/referente nei confronti della Regione, si impegna a concordare con quest'ultima le modalità che garantiscano il rispetto di tutte le condizioni previste nel regolamento di istituzione dell'elenco regionale.

Al fine di garantire ai partecipanti ai corsi il riconoscimento dei percorsi formativi previsti all'interno del programma di formazione professionale continua obbligatoria, tali percorsi sono strutturati secondo gli standard previsti dal Ministero dell'Interno.

2. Organizzazione dei percorsi formativi, formazione e accreditamento

I percorsi formativi previsti all'interno del programma di formazione sono organizzati dagli Ordini, ai quali spetta la relativa responsabilità e il controllo della realizzazione degli stessi.

Entro il mese di dicembre di ogni anno, gli Ordini concordano con la Regione i percorsi formativi per l'anno successivo. Sono possibili eventuali integrazioni al percorso formativo già definito. I Corsi sono inseriti dagli Ordini nella piattaforma nazionale dedicata, al fine della condivisione, presa d'atto e riconoscimento da parte del Ministero dell'Interno e del Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale si impegna a consentire la partecipazione agli eventi formativi anche ai soggetti iscritti al Registro dei revisori legali e a riconoscere agli stessi i relativi crediti formativi.

La formazione è svolta dagli Ordini, anche con la collaborazione dell'Ancrel del Friuli Venezia Giulia, nonché da formatori accreditati secondo le disposizioni vigenti in materia.

3. Contenuto dei percorsi formativi e test di verifica

I percorsi formativi vertono sulle materie di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti locali e riguardano, prevalentemente, gli aspetti connessi ai principali adempimenti che i revisori degli enti locali sono chiamati ad assolvere nello svolgimento dell'incarico.

Per ciascun percorso formativo viene predisposto un programma didattico contenente la strutturazione dei contenuti in moduli, materie, argomenti e articolazione oraria nonché la definizione delle metodologie didattiche.

I percorsi formativi prevedono la somministrazione di test finali di verifica con un numero di domande a risposta multipla, proporzionate alla durata del percorso formativo/evento e vertenti sugli argomenti e materie trattate.

In caso di percorso formativo articolato su quattro/cinque ore, il numero di domande dovrà essere almeno di 5, nel caso di percorso formativo articolato su un'intera giornata, il numero di domande dovrà corrispondere almeno al numero delle ore di corso. Il test finale di verifica si intende superato con un minimo del 75 per cento delle risposte esatte.

Eventuali contestazioni circa il mancato superamento del test di verifica finale sono risolte dall'Ordine professionale territoriale competente.

4. Crediti formativi

La partecipazione ai corsi di formazione e il superamento del test finale di verifica sono obbligatori per il riconoscimento dei crediti formativi. Un credito corrisponde ad un'ora di formazione.

In fase di istituzione dell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali sono riconosciuti, ai fini della formazione, i corsi ai quali i revisori hanno partecipato nel triennio 2014-2016, in materia di contabilità pubblica e gestione economico finanziaria degli enti locali e riguardanti, prevalentemente, gli aspetti connessi ai principali adempimenti che i revisori degli enti locali sono chiamati ad assolvere nello svolgimento dell'incarico.

In attesa di definire, entro il 31 dicembre 2017, il programma di formazione per l'anno 2018, per il mantenimento nell'elenco regionale dei soggetti già iscritti nell'anno 2017 e per l'inserimento di nuovi soggetti nel 2018, sono ritenuti validi i crediti formativi conseguiti partecipando a corsi in materia di contabilità pubblica e gestione economico finanziaria degli enti locali nel periodo dal 1° gennaio al 30 novembre 2017.

5. Verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale.

Gli Ordini mettono a disposizione della struttura regionale competente in materia di autonomie locali gli strumenti necessari alla verifica dell'iscrizione all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o al registro dei revisori legali, del conseguimento dei crediti formativi previsti, nonché mettono a disposizione eventuali dati in loro possesso relativi agli iscritti nell'elenco regionale, anche al fine di eventuali controlli a campione.

Gli Ordini comunicano alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali eventuali situazioni di sospensione dell'iscrizione agli Ordini medesimi o al registro dei revisori legali.

6. Trasmissione accordo Ministero delle Finanze

Il presente accordo viene trasmesso per opportuna conoscenza al Ministero dell'Economia e delle Finanze per una condivisione e presa d'atto delle modalità di attribuzione dei crediti formativi ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale per gli iscritti al registro dei revisori legali.

Il Direttore centrale della finanza locale del Dipartimento affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno

dott. Giancarlo Verde

Il Direttore centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

dott.ssa Antonella Manca

Il Presidente del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

dott. Massimo Miani

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Regolamento concernente l'articolazione, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco, in attuazione dell'articolo 26, commi 3 e 4 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).

Art. 1 oggetto

Art. 2 elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali

Art. 3 iscrizione nell'elenco regionale

Art. 4 requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale

Art. 5 modalità per la presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco regionale

Art. 6 accertamento del possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale

Art. 7 formazione, contenuto e pubblicità dell'elenco regionale

Art. 8 aggiornamento dell'elenco regionale

Art. 9 sorteggio dei revisori

Art. 10 nomina dei revisori e composizione del collegio

Art. 11 cancellazione e sospensione dall'elenco regionale

Art. 12 disposizione transitoria

Art. 13 entrata in vigore

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'articolazione dell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, di seguito denominato elenco regionale, istituito ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), in base alla tipologia di enti e fasce demografiche, al numero di incarichi di revisore svolti presso gli enti locali, nonché al numero di crediti formativi, in attuazione dell'articolo 26, comma 3, della medesima legge regionale n. 18/2015.

2. Il presente regolamento definisce le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale, nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, in attuazione dell'articolo 26, comma 4, della legge regionale n. 18/2015.

3. Il presente regolamento definisce, altresì, le procedure del sorteggio, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale n. 18/2015.

Art. 2

Elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali

1. L'elenco regionale, di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 18/2015, è articolato in base alla tipologia e alla dimensione demografica degli enti locali, raggruppati nelle seguenti fasce:

a) fascia 1: comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, secondo tre sottofasce:

- 1) A- comuni con popolazione fino 5.000 abitanti;
- 2) B- comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- 3) C- comuni con popolazione tra 10.001 e 15.000 abitanti;

b) fascia 2: comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, comuni previsti all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) e Unioni territoriali intercomunali.

Art. 3

Iscrizione nell'elenco regionale

1. Ai fini dell'inserimento dei soggetti nell'elenco regionale trova applicazione l'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23 (Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: <<Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario>>).

2. I soggetti vengono inseriti nell'elenco regionale in relazione alla tipologia e alla dimensione demografica degli enti locali, secondo le fasce di cui all'articolo 2, comma 1.

3. I soggetti possono chiedere di essere inseriti in una o più fasce di enti locali, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per ciascuna fascia.

Art. 4

Requisiti per iscrizione nell'elenco regionale

1. Per l'iscrizione nell'elenco regionale, i richiedenti devono avere conseguito, nel periodo decorrente dal 1° dicembre del penultimo anno precedente al 30 novembre dell'anno precedente, almeno trenta crediti formativi per aver partecipato a corsi ovvero a seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

2. Per l'inserimento nella fascia 1, sottofascia A, i richiedenti devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione da almeno tre anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine;

- b) aver svolto incarichi di revisore dei conti presso un ente locale per la durata di almeno tre anni.
3. Per l'inserimento nella fascia 1, sottofascia B, i richiedenti devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) iscrizione da almeno cinque anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine;
 - b) aver svolto incarichi di revisore dei conti presso un ente locale per la durata di almeno tre anni.
4. Per l'inserimento nella fascia 1, sottofascia C, i richiedenti devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) iscrizione da almeno otto anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine;
 - b) aver svolto incarichi di revisore dei conti presso un ente locale per la durata di almeno sei anni.
5. Per l'inserimento nella fascia 2, i richiedenti devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) iscrizione da almeno dieci anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine;
 - b) aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso un ente locale, ciascuno per la durata di tre anni.
6. I soggetti che sono iscritti da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine e che hanno conseguito il numero di crediti formativi di cui al comma 1, ma non hanno maturato il requisito del numero di incarichi necessari per l'inserimento nella fascia 1), possono, a domanda, essere inseriti nella fascia 2) solamente per il periodo necessario per maturare il requisito mancante riferito al numero di incarichi. Al raggiungimento del requisito relativo al numero degli incarichi, i medesimi soggetti possono fare domanda per essere iscritti solo nella fascia 1).
7. Lo svolgimento dei percorsi formativi avviene con le modalità ed i termini definiti nel programma di formazione di cui all'accordo previsto dall'articolo 26, comma 5, della legge regionale n. 18/2015.

Art. 5

Modalità per la presentazione della domanda d'iscrizione nell'elenco regionale

1. La domanda d'iscrizione nell'elenco regionale, sottoscritta digitalmente e corredata dagli elementi comprovanti il possesso dei requisiti richiesti, è presentata alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, esclusivamente in modalità telematica, tramite accesso al sito internet istituzionale della Regione, alla sezione dedicata alle Autonomie locali, utilizzando la modulistica, ivi pubblicata, approvata con decreto del Direttore centrale competente in materia di autonomie locali.
2. Il modello di domanda è definito in accordo con gli Ordini e deve essere corredata dal curriculum vitae del richiedente.

Art. 6

Accertamento del possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale

1. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge regionale n. 18/2015 è

accertato nei confronti di tutti i richiedenti prima dell'inserimento nell'elenco regionale. La struttura regionale competente in materia di autonomie locali verifica l'iscrizione al registro dei revisori legali o all'Ordine e il conseguimento dei crediti formativi previsti, nonché acquisisce altri dati utili, sulla base di informazioni periodiche comunicate dagli Ordini e dagli Uffici ministeriali competenti, previo accordo con i medesimi.

2. In qualsiasi momento la Regione può effettuare controlli a campione per accertare la veridicità delle informazioni fornite dagli interessati, in accordo con gli Ordini e gli Uffici ministeriali competenti.

Art. 7

Formazione, contenuto e pubblicità dell'elenco regionale

1. L'elenco regionale è formato entro la data stabilita con decreto del Direttore centrale competente in materia di autonomie locali, con l'inserimento dei richiedenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 26, comma 2 della legge regionale n. 18/2015 e agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, che presentano domanda entro la data stabilita con il medesimo decreto.

2. Per ciascun revisore l'elenco regionale riporta:

- a) il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita e il codice fiscale;
- b) la residenza;
- c) la data e il numero d'iscrizione nel registro dei revisori legali o all'Ordine.

3. L'elenco regionale è stilato in ordine alfabetico e reso pubblico in forma sintetica sulle pagine del sito internet istituzionale della Regione, alla sezione dedicata alla Autonomie locali, con effetti di pubblicità legale ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile).

Art. 8

Aggiornamento dell'elenco regionale

1. Ai fini dell'aggiornamento annuale dell'elenco regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le domande di iscrizione sono presentate dal 1° gennaio al 31 ottobre di ogni anno e l'inserimento avviene entro il 31 dicembre.

2. Il mantenimento nell'elenco regionale dei soggetti iscritti è subordinato al permanere del possesso dei requisiti di cui all'articolo 26, comma 2 della legge regionale n. 18/2015 e agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, da attestare con dichiarazione sostitutiva mediante funzionalità pubblicate sul sito internet istituzionale della Regione, alla sezione dedicata alle Autonomie locali, da trasmettere alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, dal 1 al 31 ottobre di ogni anno. La mancata trasmissione della dichiarazione sostitutiva nei termini previsti comporta la cancellazione dall'elenco regionale.

Art. 9

Sorteggio dei revisori

1. La struttura regionale competente in materia di autonomie locali, su richiesta dell'ente locale interessato, pubblica sul sito internet istituzionale della Regione, alla sezione dedicata alle Autonomie locali, l'avviso per la manifestazione di disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore economico-finanziario dell'ente locale richiedente e ne dà comunicazione agli Ordini. La manifestazione di disponibilità da parte dei soggetti interessati deve essere presentata entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, esclusivamente in modalità telematica, tramite accesso al sito internet istituzionale della Regione, alla sezione dedicata alle Autonomie locali.
2. Entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della manifestazione di disponibilità, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali, verifica anche mediante gli Ordini e gli Uffici ministeriali competenti la sussistenza di eventuali situazioni di sospensione dall'esercizio professionale a carico di coloro che hanno presentato la manifestazione di disponibilità.
3. La struttura regionale competente in materia di autonomie locali procede al sorteggio dei nominativi dei revisori, che formano la rosa di nove in caso di collegio e di tre in caso di organo monocratico, nel rispetto della previsione di cui all'articolo 27, comma 4, della legge regionale 18/2015, mediante la procedura informatizzata attivata a tal scopo.
4. I nominativi sorteggiati sono comunicati agli interessati e all'ente locale richiedente per la successiva nomina e conferimento dell'incarico. Gli esiti del sorteggio sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Regione, alla sezione dedicata alle Autonomie locali.
5. Nel caso in cui a carico dei soggetti sorteggiati ai sensi del comma 3 risultino eventuali situazioni di sospensione dall'esercizio professionale, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali comunica all'ente locale interessato i nominativi e procede ad effettuare un nuovo sorteggio tra i restanti soggetti che avevano manifestato la volontà a ricoprire l'incarico.
6. Nel caso in cui nessun soggetto manifesti la propria disponibilità ai sensi del comma 1, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali provvede a ripubblicare, per altri 15 giorni, sul sito internet istituzionale della Regione, alla sezione dedicata alle Autonomie locali, l'avviso per la presentazione della domanda a ricoprire l'incarico di revisore economico-finanziario dell'ente locale richiedente. Qualora nessun soggetto manifesti la propria disponibilità a ricoprire l'incarico, il sorteggio viene effettuato tra tutti i soggetti inseriti nell'elenco.

Art. 10

Nomina dei revisori e composizione del collegio

1. L'ente locale nomina l'organo di revisione scegliendolo tra i soggetti sorteggiati ai sensi dell'articolo 9.
2. Nel caso di composizione collegiale dell'organo di revisione, l'atto di nomina può includere un solo componente del collegio scelto tra i soggetti inseriti temporaneamente nella fascia 2, ai sensi dell'articolo 4, comma 6.
3. Le funzioni di presidente del collegio sono svolte dal componente che risulta aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali nei dieci anni precedenti all'anno di nomina, nonché in possesso del maggior numero di crediti formativi

conseguiti nel medesimo triennio. In caso di egual numero di incarichi ricoperti, si tiene conto della maggior dimensione demografica degli enti presso cui è stato svolto l'incarico.

4. L'ente locale deve comunicare, anche in modalità telematica, il conferimento dell'incarico di revisore alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

Art. 11

Cancellazione e sospensione dall'elenco regionale

1. La mancata dimostrazione del permanere dei requisiti di cui all'articolo 26, comma 2 della legge regionale n. 18/2015 e agli articoli 3 e 4 del presente regolamento come previsto all'articolo 8, comma 2, del medesimo regolamento, comporta la cancellazione dall'elenco regionale.

2. Il venir meno dell'iscrizione nel registro dei revisori legali e all'Ordine, nonché il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), comporta la cancellazione dall'elenco regionale.

3. La struttura regionale competente in materia di autonomie locali acquisisce dagli Ordini e dagli Uffici ministeriali competenti le informazioni relative ad eventuali situazioni di sospensione dell'iscrizione agli Ordini medesimi o al registro dei revisori legali.

Art. 12

Disposizione transitoria

1. L'elenco regionale diviene operativo a decorrere dal 1° settembre 2017.

2. In sede di prima applicazione le domande per l'iscrizione nell'elenco regionale devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali dal 15 aprile al 15 maggio 2017 e l'inserimento avviene entro il 31 agosto 2017.

3. In sede di formazione dell'elenco regionale, i richiedenti l'iscrizione devono aver conseguito i trenta crediti formativi previsti dall'articolo 4, comma 1, nel triennio 2014–2016.

4. In attesa di definire, entro il 31 dicembre 2017, il programma di formazione per l'anno 2018, per il mantenimento nell'elenco regionale dei soggetti già iscritti nell'anno 2017 e per l'inserimento di nuovi soggetti nel 2018, sono ritenuti validi i crediti formativi conseguiti partecipando a corsi in materia di contabilità pubblica e gestione economico finanziaria degli enti locali nel periodo dal 1° gennaio al 30 novembre 2017.

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

SCHEMA DI ACCORDO

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI PER LA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI GORIZIA

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI PER LA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI PORDENONE

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TRIESTE

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI UDINE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CERTIFICATORI E REVISORI DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Relativo alle modalità di attribuzione dei crediti formativi ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18

Vista la legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, riguardante la disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, e in particolare il titolo III, capo II (articoli da 24 a 29), che contiene le disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali e, in particolare, le modalità di scelta e di nomina dell'organo di revisione economico finanziaria;

Visto, in particolare, l'articolo 26, comma 5, della legge regionale n. 18/2015, il quale prevede che, ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale dei revisori dei conti, le modalità di attribuzione dei crediti formativi sono definite in accordo con gli Ordini professionali competenti e l'Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali (di seguito Ancrel) del Friuli Venezia Giulia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2440 del 4 dicembre 2015, con la quale è stato approvato il cronoprogramma degli adempimenti attuativi che riguardano, tra gli altri, la sottoscrizione di un accordo con gli Ordini professionali competenti e l'Ancrel, reso possibile grazie anche ad un proficuo coinvolgimento di questi ultimi per la formulazione di proposte e suggerimenti;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1091 del 17 giugno 2016, avente ad oggetto le linee guida di attuazione della disciplina regionale in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali, tra le quali anche quella riguardante la formazione, quale requisito per l'attribuzione dei crediti formativi, ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali;

Visto l'Accordo generale sottoscritto in data XXXXXXXXXXXXXXX tra Ministero dell'Interno, Regione Friuli Venezia Giulia e Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

Ritenuto, pertanto, di dover dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5, della legge regionale n. 18/2015, mediante la sottoscrizione del presente accordo;

si concorda quanto segue

1. Programma formativo

La formazione professionale continua è riconosciuta quale attività obbligatoria di aggiornamento,

approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche sulle materie oggetto di esercizio dell'attività professionale per gli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Il suo svolgimento è uno dei presupposti per la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale; è svolta nell'interesse dei destinatari della prestazione professionale degli iscritti all'albo e a garanzia dell'interesse pubblico; è volta ad assicurare e garantire che gli iscritti all'albo mantengano, approfondiscano ed estendano la propria competenza tecnica e professionale.

Il programma di formazione, in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti locali, è definito, con cadenza almeno annuale, dalla Regione d'intesa con gli Ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili territoriali (di seguito Ordini).

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (di seguito Consiglio Nazionale), al fine del riconoscimento dei crediti formativi riferiti ai corsi realizzati dagli Ordini, acquisisce dagli stessi i programmi di formazione dei corsi.

I soggetti interessati condividono un elenco degli eventi accreditati con indicazione, per ciascun evento, di titolo, data e numero di crediti formativi professionali (CFP).

Nel caso di eventi programmati con modalità di e-learning, coerenti anche con quanto disposto nelle norme di attuazione sull'applicazione delle tecnologie di e-learning alle attività formative ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. b), del Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale, l'Ordine territoriale, individuato quale coordinatore/referente nei confronti della Regione, si impegna a concordare con quest'ultima le modalità che garantiscano il rispetto di tutte le condizioni previste nel regolamento di istituzione dell'elenco regionale.

Al fine di garantire ai partecipanti ai corsi il riconoscimento dei percorsi formativi previsti all'interno del programma di formazione professionale continua obbligatoria, tali percorsi sono strutturati secondo gli standard previsti dal Ministero dell'Interno.

2. Organizzazione dei percorsi formativi, formazione e accreditamento

I percorsi formativi previsti all'interno del programma di formazione sono organizzati dagli Ordini, ai quali spetta la relativa responsabilità e il controllo della realizzazione degli stessi.

Gli Ordini individuano un coordinatore/referente che intrattiene direttamente i contatti con la Regione.

Entro il mese di dicembre di ogni anno, gli Ordini concordano con la Regione i percorsi formativi per l'anno successivo. Sono possibili eventuali integrazioni al percorso formativo già definito. I Corsi sono inseriti dagli Ordini nella piattaforma nazionale dedicata, al fine della condivisione, presa d'atto e riconoscimento da parte del Ministero dell'Interno e del Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale si impegna a consentire la partecipazione agli eventi formativi anche ai soggetti iscritti al Registro dei revisori legali e a riconoscere agli stessi i relativi crediti formativi.

La formazione è svolta dagli Ordini, anche con la collaborazione dell'Ancrel del Friuli Venezia Giulia, nonché da formatori accreditati secondo le disposizioni vigenti in materia.

3. Contenuto dei percorsi formativi e test di verifica

I percorsi formativi vertono sulle materie di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti locali e riguardano, prevalentemente, gli aspetti connessi ai principali adempimenti che i revisori degli enti locali sono chiamati ad assolvere nello svolgimento dell'incarico.

Per ciascun percorso formativo viene predisposto un programma didattico contenente la strutturazione dei contenuti in moduli, materie, argomenti e articolazione oraria nonché la definizione delle metodologie didattiche.

I percorsi formativi prevedono la somministrazione di test finali di verifica con un numero di domande a risposta multipla, proporzionate alla durata del percorso formativo/evento e vertenti sugli argomenti e materie trattate.

In caso di percorso formativo articolato su quattro/cinque ore, il numero di domande dovrà essere almeno di 5, nel caso di percorso formativo articolato su un'intera giornata, il numero di domande dovrà

corrispondere almeno al numero delle ore di corso. Il test finale di verifica si intende superato con un minimo del 75 per cento delle risposte esatte.

Eventuali contestazioni circa il mancato superamento del test di verifica finale sono risolte dall'Ordine professionale territoriale competente.

4. Crediti formativi

La partecipazione ai corsi di formazione e il superamento del test finale di verifica sono obbligatori per il riconoscimento dei crediti formativi. Un credito corrisponde ad un'ora di formazione.

In fase di istituzione dell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali sono riconosciuti, ai fini della formazione, i corsi ai quali i revisori hanno partecipato nel triennio 2014-2016, in materia di contabilità pubblica e gestione economico finanziaria degli enti locali e riguardanti, prevalentemente, gli aspetti connessi ai principali adempimenti che i revisori degli enti locali sono chiamati ad assolvere nello svolgimento dell'incarico.

In attesa di definire, entro il 31 dicembre 2017, il programma di formazione per l'anno 2018, per il mantenimento nell'elenco regionale dei soggetti già iscritti nell'anno 2017 e per l'inserimento di nuovi soggetti nel 2018, sono ritenuti validi i crediti formativi conseguiti partecipando a corsi in materia di contabilità pubblica e gestione economico finanziaria degli enti locali nel periodo dal 1° gennaio al 30 novembre 2017.

5. Verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale.

Gli Ordini mettono a disposizione della struttura regionale competente in materia di autonomie locali gli strumenti necessari alla verifica dell'iscrizione all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o al registro dei revisori legali, del conseguimento dei crediti formativi previsti, nonché mettono a disposizione eventuali dati in loro possesso relativi agli iscritti nell'elenco regionale, anche al fine di eventuali controlli a campione.

Gli Ordini comunicano alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali eventuali situazioni di sospensione dell'iscrizione agli Ordini medesimi o al registro dei revisori legali.

Il Direttore centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

dott.ssa

Il Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per la circoscrizione del Tribunale di Gorizia

dott.

Il Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per la circoscrizione del Tribunale di Pordenone

dott.

Il Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Trieste

dott.

Il Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Udine

dott.

Il Presidente della Sezione territoriale del Friuli Venezia Giulia dell'Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali
dott.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE